

Sentenza n. 17424/2016 pubbl. il 21/09/2016

RG n. 24151/2013

Repert. n. 17161/2016 del 21/09/2016



ORIGINALE

Sent. _____

Ruolo _____

Cron. _____

Rep. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IX Sezione civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24151 del R.G.A.C.C. dell'anno 2013, e vertente

tra

E D, elettivamente domiciliata a Roma, in piazzale n. , presso lo studio dell'Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;

ATTRICI

e

F F S.P.A., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliata a Roma, in via n. , presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;

CONVENUTA

OGGETTO: inadempimento contratto di mandato fiduciario.

CONCLUSIONI

All'udienza del 12.05.2016, il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella propria comparsa di costituzione.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 16.11.2012 la **F F S.p.a.** ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma ingiunzione di pagamento n. 24905/2012 (R.G. 70662/2012) per la somma di € 9.458,39 in danno **E D** in relazione ai servizi di amministrazione fiduciaria resi a favore di quest'ultima e riferibili alla " **S.r.l.**" di cui al mandato rilasciato il 01.10.2013 (cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio).





Con atto di citazione notificato il 29.03.2013, El D ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore di quello di N I , luogo di residenza dell'opponente medesima, attesa la nullità della clausola vessatoria che stabilisce, come sede del foro competente, località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore, ex art. 1469 bis c.c. e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione stante l'insussistenza del credito ingiunto per non avere mai avuto alcun rapporto con la società opposta.

Si è costituita in giudizio la F F S.p.a., la quale ha contestato le avverse deduzioni e richieste, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione. La convenuta ha altresì formulato istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza del 07.05.2014 il Giudice istruttore, "rilevato che l'opposizione non appare di pronta soluzione", ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Non essendo stata volta alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti con gli atti introduttivi.

All'udienza del 12.05.2019, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, è priva di fondamento l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore di quello di N I , luogo di residenza dell'odierna opponente in applicazione della normativa di tutela dei consumatori, ex art. 1469 bis c.c. e ss., (*rectius*, artt. 33 e segg. d.lgs. 206/2005, recante il Codice del consumo).

Difatti, l'art. 7 del mandato fiduciario fissa, per ogni controversia relativa al mancato pagamento delle commissioni e delle spese, la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Tale clausola derogatoria della competenza territoriale del foro del consumatore, secondo la prospettazione di parte attrice, dovrebbe essere considerata vessatoria e quindi nulla, in quanto la D rivestirebbe la qualità di consumatore.

Sul punto, va osservato che, l'ambito di applicazione della disciplina prevista dal Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005), che ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 1469 bis c.c., è



circoscritto ai contratti conclusi tra consumatori e professionisti, laddove per consumatori si intendono, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a) del Codice del consumo, le persone fisiche che agiscono *"per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"*.

In materia, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato che *"in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469-bis cod. civ. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), la qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale"* (Cass. n. 21763/2013, Cass. n. n. 13377/2007, Cass. n. 15531/2011).

Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, la D ha sottoscritto (in data 01.01.1993) il mandato fiduciario con la F F S.p.a. – avente ad oggetto l'intestazione fiduciaria di una quota della società di capitali S.r.l. -, con la finalità di esercitare l'attività imprenditoriale di gestione del proprio patrimonio immobiliare, senza comparire, ma fornendo, di volta in volta, le istruzioni alla società fiduciaria opposta.

Deve pertanto ritenersi, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, che la stessa ha agito non per soddisfare le esigenze di vita quotidiana, bensì da "professionista", nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, o quantomeno connessa ad una tale attività.

Di conseguenza, non trovando applicazione la normativa prevista a tutela del consumatore, deve ritenersi correttamente instaurata la controversia innanzi al foro convenzionale del Tribunale di Roma.

Nel merito, è infondato il motivo di opposizione col quale la D contesta la sussistenza della pretesa creditoria della F F, sostenendo l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti.





Difatti, dalla documentazione prodotta in atti dalla società creditrice opposta, emerge che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio è stato perfezionato con scrittura sottoscritta da entrambe le parti, in data 01.10.1993 (cfr. doc. n. 1, fascicolo monitorio), a cui è stata aggiunta una scrittura integrativa del mandato (doc. n. 1 fascicolo monitorio), con la quale la F Fi S.p.a. è stata incaricata dalla D di partecipare alla costituzione della società S.r.l..

In adempimento a tale mandato, la F F S.p.A. ha ricevuto i mezzi per la suddetta costituzione dalla D , che ha così adempiuto il proprio obbligo fino alla rinuncia al mandato, come attestato anche dalla visura camerale (doc. n. 5 fascicolo monitorio).

Dalla documentazione in atti si evince, pertanto, l'esistenza del rapporto contrattuale insorto tra le parti e la sussistenza del credito azionato da F F S.p.a. nei confronti dell'odierna opponente in sede monitoria.

Di conseguenza, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 24905/2012.

Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma, il decreto ingiuntivo n. 24905/2012;
- 2) condanna D E alla refusione delle le spese di lite a favore della F F S.p.a., che liquida in euro 1.618,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 16.9.2016

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile

